

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Decreto 7 dicembre 2017, n. 466

Adozione variante al PAI. Comune di Rodi Garganico.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *“Norme in materia ambientale”*, in particolare la parte terza, nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici che recepisce la Direttiva 2000/60/CE in materia di acque;

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 - *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”* in ambito di distretto che recepisce la Direttiva 2007/60/CE in materia di alluvioni;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”* che all'art. 51 detta *“Norme in materia di Autorità di bacino”* ha sostituito integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto in particolare, il novellato art. 63 del d. lgs n. 152/06

- che al comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *“Autorità di bacino”*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- che al comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concetto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e che il suddetto decreto può contemplare un'articolazione territoriale a livello regionale delle Autorità di Distretto utilizzando le sopresse Autorità di Bacino interregionali e regionali;
- che al comma 4, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino, sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità, e sono altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie;

Considerato che con la legge 221/2015 e con il D.M. 294/2016 di cui al successivo periodo è stato avviato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e che con l'emanazione del DPCM (co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006) si completerà detto processo dando piena operatività alla nuova normativa;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 2016

(pubblicato su G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017 entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) avente ad oggetto *“Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”* il quale prevede all’art. 4, comma 1, che l’Autorità di Bacino Distrettuale *esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.*

Visto in particolare l’art. 12 del succitato D.M. il quale *regola le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell’art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221* incaricando i Segretari Generali delle sopresse Autorità di bacino di rilievo nazionale dell’attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e prevede:

- al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d’intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
- al comma 7, che fino all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l’aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali.

Visto l’art. 65, comma 1, del D.Lgs. 152/06, definisce espressamente il Piano di bacino come *“piano territoriale di settore”* ed aggiunge che esso è lo *“strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”*.

Visto il comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che *“le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato”*.

Visto l’art. 170 del d.lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che *“fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”*;

Viste le Delibera n. 1 e n. 2 con la quale la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo *Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria*.

Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del 10 agosto 2017) con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

Vista l’articolazione del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il territorio di sette regioni (Abruzzo-parte-, Lazio -parte-, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).

Vista la legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto "Istituzione dell'Autorità di Bacino della Puglia";

Visto il Decreto n. 94 del 01.03.2017 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del 20.02.2017), ha conferito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi "*Delega di Firma*" ai sensi dell'art.12, comma 6, del D.M. del 25.10.2016;

Visto il Decreto n. 222 del 06.06.2017 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (D.G.R. n. 814 del 29.05.2017), ha revocato il Decreto Segretariale n. 94/2017 ed ha conferito "*Delega di firma*", ai sensi dell'art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25.10.2016, all'Ing. Barbara Valenzano, già Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, nei limiti delle direttive già impartite dal delegante con nota prot. 1527/2017.

Visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005 è stato approvato il *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [P.A.I.]* (G.U. n. 8 del 11.01.2006);

visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e valutazione delle istanze.

Visto che l'aggiornamento del quadro conoscitivo territoriale, si è reso possibile con la redazione, da parte della Regione Puglia, della nuova cartografia tecnica CTR 1:5.000 dell'intero territorio regionale edizione 2008.

Visto che l'art. 2 <Soppressione di organismi> e l'art. 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia 19 luglio 2013, n. 19 - "*Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi*", ha soppresso anche il Comitato Tecnico dell'ex Autorità di Bacino della Puglia.

Visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19 dicembre 2013, avente ad oggetto "L.R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 "*Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi*", sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione.

Visto che con determinazione del Segretario Generale protempore dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 8 del 15 gennaio 2014 avente ad oggetto "Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19.12.2013 "Legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 "*Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi*" - applicazione dell'art. 2 <Soppressione di organismi>. Determinazioni.". Adempimenti.", che consente al Segretario Generale stesso di avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la proposizione dei provvedimenti tecnici all'esame del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Visto che nell'ambito dell'istruttoria della S.T.O. dell'AdB Puglia prot. N. 10733 del 05.09.2014 sono state proposte per il territorio comunale di Rodi Garganico (FG) aree a pericolosità idraulica Alta (A.P.), Media (M.P.) e Bassa (B.P.).

Visto che la Commissione della Provincia di Brindisi ex artt. 24 e 25 delle N.T.A. del PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia ha espresso parere positivo nella seduta del 02.03.2015, giusto verbale prot. AdBP n. 2749 del 02.03.2015.

Visto che detto nuovo inquadramento PAI Assetto Idraulico e Assetto Geomorfologico, ha ricevuto il parere favorevole del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Disposizione numerata n. 04 del 05.03.2015.

Visto che con note prot. AdBP n. 3744 del 18.03.2015, trasmessa all'Amministrazione comunale di Rodi Garganico è stata richiesta la celere formale condivisione (mediante Delibera di Giunta e/o Consiglio comunale) dell'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto Idraulico.

Visto che con successive note, giusti prott. Nn. 14512 del 19.10.2015, 6595 del 17.05.2016, 12897 del 10.10.2016 e 1611 del 07.02.2017; l'Autorità di bacino della Puglia, ha sollecitato l'acquisizione della richiamata formale condivisione dell'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto Idraulico.

Visto che in merito, è intervenuto il parere dell'Avvocatura Distrettuale di Stato prot. n. 4588 del 02/04/2009, relativa a situazioni riguardanti il territorio comunale di Modugno, ma riferita a procedure generali di approvazione delle perimetrazioni.

Visto che con Delibera di Comitato Istituzionale n. 11 del 20/04/2009, si è proceduto alla modifica di perimetrazione P.A.I. per il territorio comunale di Molfetta, in applicazione del parere dell'Avvocatura Distrettuale di Stato appena citata.

Visto che con Sentenza n° 19/2012 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è stato rigettato il ricorso n. 152/2009 promosso dal Comune di Molfetta c/o l'Autorità di Bacino della Puglia per l'annullamento della citata Delibera di Comitato Istituzionale n° 11 del 20.04.2009.

Visto che con ordinanza del Giudice del TSAP dell'11.02.2015 è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto al ricorso della Provincia di Bari c/o questa AdBP dovuta alla modifica di perimetrazione PAI, prodotta da questa AdBP per il comune di Molfetta.

Visto che il succitato aggiornamento del P.A.I.-Assetto idraulico, si configura quale procedimento di Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto idraulico per il territorio del Comune di Rodi Garganico (FG).

Ritenuto che ricorrano, pertanto, i presupposti per completare l'iter di adozione e approvazione della Variante al P.A.I.-Assetto idraulico dell'ex Autorità di Bacino della Puglia, relativamente all'area in parola i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto definito dagli organi della suddetta ex Autorità di Bacino della Puglia da sottoporre al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti consequenziali come da nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il MATTM - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.63 comma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i., specificando che *"L'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente degli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell'art.12 del citato D.M., va intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all'approvazione finale dei Piani Stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l'avvalimento anche mediante delega di firma, o con l'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le altre fattispecie relative all'aggiornamento, alla gestione e all'attuazione dei piani di bacino. Specificamente i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi procedurali intermedi funzionali all'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell'intesa di*

avvalimento delle strutture regionali o delle sopresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma”.

Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella procedura in esame, in vista della decisione finale.

Tenuto conto che è stata espletata l'istruttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Ritenuto di poter procedere al completamento del procedimento di adozione e approvazione della Variante al *P.A.I.-Assetto idraulico* dell'ex Autorità di Bacino della Puglia per i territori ricadenti nel comune di Rodi Garganico (FG).

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

DECRETA

Art. 1. - Di adottare ai sensi dell'*art.12, co. 7 del D.M n. 294 del 25.10.2016*, la Variante al *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto idraulico* per l'area ricadente nel Comune di Rodi Garganico (FG).

Art. 2. - Di proporre alla Conferenza Istituzionale Permanente, ai sensi dell'*art.63 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, l'adozione della Variante di cui all'Art.1.

Art. 3. Il presente decreto e gli allegati sono depositati presso il *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, presso la sede dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale* nonché presso la sede dell'*ex-Autorità di Bacino della Puglia*.

Art. 4. Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -Serie generale- e copia integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli